

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Ufficio della Motorizzazione civile

di RIMINI

IL DIRETTORE

VISTO il regolamento (CE) n.1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e che abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

VISTA la legge 6 giugno 1974, n. 298 recante "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada";

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 recante "Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori";

VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" e, in particolare, l'art. 6, comma 10;

VISTO l'articolo 13, del regolamento (CE) n.1071/2009 ed in particolare il paragrafo 3 che attribuisce all'autorità competente la competenza a ritirare l'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada;

VISTO, in particolare, il combinato disposto di cui agli articoli 13 punto 3), 18 e 20 punto 69 della legge 6 giugno 1974, n. 298 con specifico riferimento alle rispettive ipotesi di sospensione e cancellazione dall'Albo;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

VISTO l'art. 1, comma 92 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) con il quale, a modifica ed integrazione dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, si dispone che il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori è tenuto, tra l'altro, a "verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'INAIL, dell'INPS e delle Camere di commercio" nonché, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. 1-quater del citato decreto legislativo "svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009",

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011 che prevede, fra l'altro, l'obbligo per le imprese di documentare la propria disponibilità di uno o più veicoli a motore di massa complessiva

rientrante nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n.1071/2009, ai fini della segnalazione dell'inizio dell'attività al Registro delle imprese istituito presso le camere di commercio, dell'industria e dell'artigianato.

CONSIDERATO che, nell'ambito dell'esercizio della attività di verifica, il Comitato Centrale ha effettuato, in cooperazione con Infocamere e con il CED della Motorizzazione, apposite verifiche telematiche (effettuate per provincia) volte ad accertare quale fosse la posizione delle imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori nell'ambito del Registro delle imprese tenuto dalla CCIAA;

TENUTO CONTO che con la suddetta nota la Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose, per la logistica e l'intermodalità unitamente al Comitato Centrale ha precisato che per ragioni di economia dell'azione amministrativa, le verifiche telematiche disposte dal Comitato Centrale sono riferibili in questa occasione anche alla posizione delle imprese iscritte al Registro elettronico nazionale (REN) e che nei confronti delle imprese cancellate\cessate del Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio delle province specificamente indicate nell'elenco allegato alla nota vanno adottati dai competenti Uffici della motorizzazione civile i relativi provvedimenti di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio alla professione con eliminazione dal REN;

CONSIDERATO

- che l'iscrizione nel Registro delle imprese ha, per le società di capitali e le società cooperative, effetto costitutivo della loro capacità e soggettività giuridica mentre per le ditte individuali e le società di persone ha effetto dichiarativo di pubblicità legale nel senso che gli atti eventualmente assunti dalle citate imprese in carenza del requisito dell'iscrizione non sono opponibili a terzi;

- che, ai sensi dell'art. 2195 del codice civile, "Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria...";

- che la perdita del requisito dell'iscrizione al Registro delle imprese determina il venir meno in modo irrimediabile del requisito di stabilimento di cui all'articolo 3, lettera a) del regolamento (CE) n.1071/2009 nonché la capacità giuridica d'agire e la conseguente possibilità di esercitare l'attività di impresa che, pertanto, deve ritenersi di fatto cessata determinando così integrando l'ipotesi di cui all'art. 20 punto 2 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

RITENUTO, quindi, per i motivi sopra detti, che il provvedimento congiunto di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci con la conseguente eliminazione dal REN e di cancellazione dall'Albo nazionale degli autotrasportatori possa essere adottato senza la previa instaurazione del contraddittorio con l'impresa interessata per la contestazione del loro attuale stato

di irregolarità, posto che tale contestazione non potrebbe produrre alcun effetto in quanto rivolta a soggetti che non detengono la capacità e soggettività giuridica necessaria per poter produrre controdeduzioni;

TENUTO CONTO che l'intervenuta inesistenza giuridica dei destinatari del provvedimento congiunto di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci con l'eliminazione dal REN e di cancellazione dall'Albo potrebbe rendere assai difficoltosa se non impossibile l'attività di notifica uti singuli della comunicazione di avvio del procedimento di eliminazione e di cancellazione suddetti e che, nel caso di specie, possa essere applicata la disposizione di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tramite apposita pubblicazione per un congruo periodo sui siti dell'Amministrazione;

VISTO l'avviso di avvio del procedimento congiunto di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci con l'eliminazione dal REN e di cancellazione dall'Albo adottato ai sensi 8 della legge 7 agosto 1990, n.241 e pubblicato sul sito www.mit.gov.it, Sezione Amministrazione trasparente e sul sito tematico www.alboautotrasporto.it, Sezione Amministrazione trasparente, sul sito dell'Ufficio della motorizzazione civile di RINM www......... dall'alla 1966; HIM SITO SEZ. RIPIMI PORTICE AUTORIGINA

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci con l'eliminazione dal REN e alla cancellazione dall'Albo nazionale degli autotrasportatori delle imprese di cui all'elenco allegato al presente provvedimento;

TUTTO CIO' PREMESSO

DISPONE

- 1. Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CE) n.1071/2009 nonché ai sensi dell'art. 20, punto 2 della legge 6 giugno 1974, n. 298, per le motivazioni indicate in premessa, la revoca dell'autorizzazione per l'esercizio della professione per le imprese riportate nell'allegato elenco con eliminazione delle stesse dal Registro elettronico nazionale nonché la loro cancellazione dall'Albo nazionale degli autotrasportatori.
- 2. Il presente provvedimento è reso esecutivo in forma massiva tramite il Registro elettronico nazionale ed il sistema telematico della banca dati dell'Albo nazionale degli autotrasportatori le cui procedure operative sono svolte a cura della Direzione generale per la motorizzazione Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.
- 3. Il presente provvedimento, per le motivazioni indicate in premessa, è notificato tramite pubblicazione sul sito web HINISTO HOTORIZZAZIONE per il periodo di giorni 15 dal 19/19/12 3/1/2013 SCU 1977 370 BUSTO
- 4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione iniziale sul suddetto sito web.

PER IL DIRETTORE

11 RESPONSATION OF PROCEDITIONS

3. 4. SERGEO MISSION 3

Richiesta massiva: elenco imprese interrogate

eletico imprese inten	i Ogale		
		Benshinerione	
4W	RN9401407K	LAZZARINI DANIELE	
94H	RN9401369B	CAPITANI CLAUDIO	
03872730407	RN9401248A	MINO TRASPORTI	
03698180407	RN9400926M	TYM FYM	
02100410402	RN9401035G	C.E.R. DI BEDETTI E C.	
0E	RN9400551V	BERBERI SHKELQIM	
			
	Partita Iva 4W 94H 03872730407 03698180407 02100410402	4W RN9401407K 94H RN9401369B 03872730407 RN9401248A 03698180407 RN9400926M 02100410402 RN9401035G	Parina Iva Codice albo Denominazione

DEFINITIVA	RIMINI	EMILIA-ROMAGNA	524	CANCELLATA	NON PAGATO
DEFINITIVA	RIMINI	EMILIA-ROMAGNA	524	CANCELLATA	NON PAGATO
DEFINITIVA	RIMINI	EMILIA-ROMAGNA	524	CANCELLATA	NON PAGATO
DEFINITIVA	RIMINI	EMILIA-ROMAGNA	524	CANCELLATA	NON PAGATO
DEFINITIVA DEFINITIVA	RIMINI RIMINI	EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA	524 524	CANCELLATA CANCELLATA	NON PAGATO NON PAGATO

Salo Balorzione Refiesa

EVASA

EVASA

EVASA

EVASA

EVASA

EVASA

Richiesta massiva: elenco	imprese interrog	gate								
Codice Fiscale	Partita Iva	Codice albo	Denominazione	State Iscrizion	a Provincia	Regione Sede Legale	id. Ric	h Esito Stato Impresa	Pagamento Quota	Stato Elaborazione Richiesta
1 LZZDNL64D14H294W		RN9401407K	LAZZARINI DANIELE	DEFINITIVA	RIMINI	EMILIA-ROMAGNA	524	CANCELLATA	NON PAGATO	EVASA
2 CPTCLD80M11H294H		RN9401369B	CAPITANI CLAUDIO	DEFINITIVA	RIMINI	EMILIA-ROMAGNA	524	CANCELLATA	NON PAGATO	EVASA
3	03872730407	RN9401248A	MINO TRASPORTI	DEFINITIVA	RIMINI	EMILIA-ROMAGNA	524	CANCELLATA	NON PAGATO	EVASA
4										
5	03698180407	RN9400926M	TYM FYM	DEFINITIVA	RIMINI	EMILIA-ROMAGNA	524	CANCELLATA	NON PAGATO	EVASA
6										
7	02100410402	RN9401035G	C.E.R. DI BEDETTI E C.	DEFINITIVA	RIMINI	EMILIA-ROMAGNA	524	CANCELLATA	NON PAGATO	EVASA
8 BRBSKL69P22Z100E		RN9400551V	BERBERI SHKELQIM	DEFINITIVA	RIMINI	EMILIA-ROMAGNA	524	CANCELLATA	NON PAGATO	EVASA